

BOZZA DI CONVENZIONE
RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
"AMPLIAMENTO AREA ARTIGIANALE D3"
ai sensi degli artt. 43 e 45 della Legge Regionale n° 56/77 e succ. mod. ed
int.

Il sottoscritto Pierluigi Molla nato a Magenta (MI) il 19/11/1956 (C.F. MLLPLG56S19E801E), residente in MILANO via BORGONUOVO 4, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della società SOFIDIA s.r.l – società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Immobiliare Lisi sas – con sede legale in Milano via Brera 16, capitale sociale Euro 10.400,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MILANO Partita IVA n 08252140150, REA n. MI-1209199, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito "Società Proponente")

Premesso

- a)** che attualmente i terreni ricompresi nel progetto di piano E.C., di proprietà della Società Proponente sono individuati al Catasto del Comune di Alessandria al Foglio 119, particelle: 65, 68, 69, 78, 222, 226, 232, 234, 902, 66, 70, 71, 81, 107, 158, 223, 228, 904, 80, 82, 83, 84, 85, 244, 906, 908, 910, 988, 67, 106, 230, 231, 240, 241, 72, 229, 237, 238, 239, 243, 79; e sono ricompresi tra via Camagna, zona industriale D3, a ovest , la linea ferroviaria Genova-Torino a est e via della Maranzana a nord e termina a meridione in corrispondenza della rotonda di via dell'Industria;
- c)** che le aree suddette risultano classificate, a seguito della variante parziale al P.R.G.C. 90 approvata con deliberazione C.C. n° n. 71 del 21.05.2014, come Aree per insediamenti artigianali e di deposito soggette a strumento urbanistico esecutivo (Piano Esecutivo Convenzionato) ed in minore parte come Aree per standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale – aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport, oltre alla viabilità interna;
- d)** che il Piano Esecutivo Convenzionato si inquadra nelle previsioni della richiamata Variante Parziale al vigente P.R.G.C.;

g) che detto progetto di piano esecutivo convenzionato è costituito dai seguenti documenti, che vengono allegati alla presente convenzione per formarne parte integrante e contestuale - **Elenco elaborati PEC:**

AR

1. immagine satellitare - prg - catasto
2. rilievo terreno/quote altimetriche
3. Piante scala 1:500 + calcoli piano volumetrici
4. Planimetria generale
5. piano terra
6. Sezioni
7. Prospetti
8. Viste d'Insieme

RE

1. Titolo di proprietà/autocertificazione
2. Relazione fotografica
3. Relazione tecnico-illustrativa (Urbanistica, Reti Tecnologiche)
4. Calcoli planovolumetrici FASCICOLO
5. Relazione - visualizzazioni Render
6. Schema di convenzione
7. Norme di attuazione
8. Relazione geologica
9. Relazione di compatibilità ambientale
10. Eliminato
11. Relazione valutazione previsionale del clima acustico
12. Computo metrico estimativo Opere di Urbanizzazione
13. Studio di impatto sulla viabilità - Relazione Illustrativa

Il progetto illustrato nelle tavole (piante, prospetti e sezioni) a titolo esemplificativo e dimostrativo, potrà essere modificato tramite specifici permessi di costruire seppur nel rispetto dei parametri planovolumetrici indicati nella tavola 003 e nell'elaborato "Calcoli Planovolumetrici".

h) che detto progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione igienico-edilizia del Comune di Alessandria nella seduta del 15/09/2022;

- i) che in data 28/09/2022 il Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Smart city, Servizi Manutentivi per Infrastrutture e servizi a Rete, ha espresso parere favorevole prot. 194885 al PEC nel suo complesso e in particolare sulle "opere" previste a scomputo degli oneri di urbanizzazione nonché sulla congruità dei prezzi delle stesse; che la Giunta Comunale in data. ____/____/____ con deliberazione n. ____ ha deciso l'accoglimento del progetto di Piano Esecutivo e dello schema di convenzione, i quali sono stati depositati presso la Segreteria del Comune e pubblicati per estratto all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi;
- j) che sono/non sono pervenute osservazioni e proposte, recepite in tutto /in parte negli atti progettuali e nella presente convenzione;
- k) la Giunta Comunale con Deliberazione n. ____ in data. ____/____/____ ha approvato il suddetto progetto unitamente allo schema di Convenzione;

Tutto ciò premesso:

fra

il Comune di Alessandria rappresentato dal Sig. _____

e

SOFIDIA S.r.L. rappresenta dal Sig. _____

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 Le parti esplicitamente confermano le premesse ed i documenti allegati, che formano quindi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 Il Comune di Alessandria si impegna a mettere a disposizione della Società Proponente le aree di proprietà, catastalmente censite al N.C.T. al Fg. 119 .mappali 65, 68, 69, 78, 222, 226, 232, 234, 902, 66, 70, 71, 81, 107, 158, 223, 228, 904, 80,

82, 83, 84, 85, 244, 906, 908, 910, 988, 67, 106, 230, 231, 240, 241, 72, 229, 237, 238, 239, 243, 79 di sua proprietà per le porzioni interessate dalla realizzazione di una parte degli standard urbanistici (viabilità e verde) previsti dal progetto di PEC e le aree esterne necessarie per la realizzazione delle opere di adeguamento della viabilità esterna al PEC, via Camagna, di Alessandria.

1.3 Si stabilisce inoltre, sin d'ora, che il Comune di Alessandria nell'aderire alla presente proposta di PEC non verserà, alla Società Proponente, alcuna somma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel piano stesso.

I costi di realizzazione di tali opere saranno pertanto esclusivamente a carico della Società Proponente che si assumerà altresì l'obbligo di sostenere tutte le spese accessorie e complementari, di ogni genere, per dare "le opere" finite ed a regola d'arte.

Articolo 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del Piano Esecutivo Convenzionato P.E.C. che impegna l'area localizzata in Via Camagna angolo via della Maranzana avente una superficie territoriale complessiva di m² 134.371 circa identificata in catasto come meglio precisato in premessa.

Articolo 3

PROGETTO DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

L'intervento si colloca fra le previsioni individuate dall'art. 43 della L.R. 05/12/1977 n° 56 e s.m.i. la cui attuazione avverrà in conformità al disposto dell'art. 45 della predetta Legge Regionale, così come aggiornata dalla Legge regionale 31 maggio 2022, n. 7.

Il progetto di piano, costituito dagli elaborati citati in premessa, presenta i seguenti dati urbanistici:

-superficie territoriale PRG	m ² .	134.371,00	
-superficie territoriale attivata	m ² .	132.939,00	
-superficie fondiaria PEC	m ² .	92.000,00	
-superficie viabilità e parcheggio asservito uso pubblico	m ² .	14.465,00	

-superficie verde servizi asservito uso pubblico

m². 26.473,00

Articolo 4 **AREE A STANDARDS**

La Società Proponente a soddisfacimento della dotazione complessiva di standards, stabilita nella quantità minima del 20% della superficie territoriale di PEC (ai sensi dell'art. 41 punto 2 lett. b delle Norme di attuazione del P.R.G.C. vigente), e pari a mq. 26.588 si impegna a ~~destinare a tale fine~~ ad asservire ad uso pubblico una superficie, pari a mq. 40.938,97 di aree per parcheggi, verde e viabilità.

Articolo 5 **ASSERVIMENTO DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE**

La Società Proponente, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 05/12/1977 n° 56, così come modificata dalla Legge regionale 31 maggio 2022, n. 7, si impegna ad asservire ad uso pubblico, secondo quanto previsto dalle NdA del PRG di Alessandria, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione che risultano nella planimetria riportata nella tavola 03 ed aventi una superficie di m² ~~42.222,00~~ 40.938 circa così suddivisa:

- per m² 14.465,47 a parcheggio asservito ad uso pubblico
- per m² 26.473,50. a verde asservito ad uso pubblico

Si precisa che le superfici sopra indicate sono approssimative e risulteranno in via definitiva nel relativo atto pubblico di asservimento sotto previsto e previo rilievo della loro estensione che verrà eseguito ad opere di urbanizzazione ultimate.

Non necessita di approvazione di preventiva variante al PEC la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

L'atto di asservimento verrà formalizzato a spese della Società Proponente entro il termine di validità della presente Convenzione a seguito di richiesta scritta del

Comune medesimo. Tale asservimento, purché risultino già rilasciati i permessi di costruire delle opere, potrà avvenire a semplice richiesta del Comune ed a suo insindacabile giudizio, anche per parti, in ogni momento di validità della Convenzione.

Articolo 6

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Ai sensi del primo comma, dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, il Proponente dovrà corrispondere al Comune, salvo quanto detto al successivo art. 7, gli oneri di urbanizzazione per un importo complessivo rispetto al potenziale massimo di intervento di **€ 1.443.748,64,00 (diconsi euro un milione quattrocento quarantatré mila settecento quarantotto ,sessantaquattro) (per le superfici e la volumetria da realizzare)** di cui € 967.484,78 (diconsi euro novecento sessantasette quattrocento ottantaquattro ,settantotto.) per la primaria ed € 476.263,87 (diconsi euro quattrocento settantasei duecento sessantatre, ottantasette.) per la secondaria/indotta, di cui il 30% da versare come da D.C.C. n.122 del 23/10/2019.

La determinazione dei sopra citati oneri di urbanizzazione è avvenuta secondo le tariffe approvate con D.C.C. n. 122 del 23/10/2019 e con D.G.C. n.298 del 24/11/2010. L'ammontare esatto degli oneri di urbanizzazione dovuti risulterà comunque definito al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire e sarà calcolato sulla effettiva superficie utile lorda ivi dedotta.

Si precisa che l'importo complessivo degli oneri sopra indicato potrà subire modifiche qualora l'Amministrazione Comunale, prima del rilascio dei permessi di costruire, dovesse adottare provvedimenti amministrativi riguardanti l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione (primaria, secondaria ed indotta) attualmente vigenti.

Articolo 7

SCOMPUTO ONERI – ESECUZIONE OPERE

Ai sensi del comma 2 bis dell'art.16 del D.P.R. 380/2001, a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione dovuti, e secondo i criteri previsti al punto 2 del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 23/10/2019, la Società Proponente si obbliga per sé e i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a realizzare, a proprie cure e spese, le seguenti opere di urbanizzazione, così come riportato nella

planimetria sinottica OU031:

- α) opere stradali e parcheggi
- β) costruzione della rete idrica
- χ) costruzione della rete fognaria
- δ) opere a verde
- ε) costruzione della rete di energia elettrica e di illuminazione pubblica
- φ) costruzione della rete gas
- γ) costruzione della rete telefonica
- η) costruzione arginature e protezione dei fornic;

Si precisa che l'ammontare complessivo delle opere, come risulta indicato nell'allegato "Computo metrico estimativo" al P.E.C., ascende ad € 2.143.920,36 (diconsi euro due milioni cento quarantatré novecento venti, trentasei).

Lo scomputo sarà ammesso fino all'ammontare degli oneri di urbanizzazione determinati di cui al precedente art.6, ad esclusione del 30% degli OOUU secondaria, come da menzionata D.C.C. n.122 del 23/10/2019.

I lavori, previe intese con il Comune, potranno essere eseguiti per lotti funzionali autonomi da completarsi in modo che ogni singolo edificio sia dotato delle opere principali prima del rilascio del certificato di agibilità o, in alternativa, prima del deposito della segnalazione certificata di agibilità.

Le opere, aventi le caratteristiche generali precisate nelle tavole allegate alla delibera G.C. n. _____ del _____, dovranno essere conformi ai progetti esecutivi che la Società Proponente si obbliga a presentare al Comune per conseguire la relativa autorizzazione; il loro trasferimento o asservimento ad uso pubblico a favore del Comune di Alessandria verrà eseguito previo collaudo con esito favorevole da redigersi entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione definitiva delle opere di urbanizzazione stesse, restando inteso che, fino a detto trasferimento o asservimento, resta a carico del Proponente o degli aventi diritto ogni onere di manutenzione delle opere e degli impianti realizzati a norma della presente convenzione.

La Società Proponente è incaricata della realizzazione di tutte le opere alle quali dovrà provvedere direttamente o mediante terzi, nel rispetto dei progetti esecutivi approvati dal Comune.

La Società Proponente dovrà eseguire le menzionate opere indipendentemente dai

costi che dovranno sostenere in sede esecutiva, intendendosi che l'obbligo attiene alle quantità e qualità delle opere escluso ogni riferimento ai prezzi che i lavori comporteranno.

Il Comune si riserva di sottoporle a collaudo provvisorio in corso d'opera, atto a verificare la percorribilità e l'utilizzabilità delle opere, ed a collaudo definitivo all'ultimazione, condotti a spese della Società Proponente, secondo le norme pubbliche relative, da un funzionario del Comune o da tecnico incaricato dal Comune medesimo.

Esperito il collaudo definitivo con conclusioni favorevoli, le opere dovranno essere consegnate ~~ovvero asservite~~ al Comune mediante semplice verbale da redigere in contraddittorio entro trenta giorni dalla data del collaudo definitivo.

La consegna è ammessa anche per lotti parziali, ma funzionali.

Per quanto attiene alla rete di distribuzione dell'acqua, gas, luce, telefono, la Società Proponente dovrà assumere, su indicazione del Comune, diretti accordi con gli Enti erogatori in ordine alle caratteristiche degli impianti, alla loro realizzazione ed eventuale trasferimento in proprietà delle opere stesse agli enti interessati, senza richiedere alcun corrispettivo.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette opere rimane permanentemente in capo alla Società Proponente.

Il Comune potrà chiedere ed ottenere, sia a seguito di verifica in corso d'opera, che ad ultimazione, modifiche, integrazioni o rifacimenti che fossero accertati non conformi ai progetti.

Articolo 8

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

Risultano estranee al regime convenzionale e, pertanto, da eseguirsi a cura e spese esclusive della Società Proponente e degli eventuali acquirenti dei lotti, a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

- posti macchina interni al lotto
- verde privato in genere
- illuminazione degli accessi, protezione ed automazione elettronica o meccanica dello stesso

- allaccio dei contatori o delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

Articolo 9

TRACCIAMENTI

La Società Proponente si impegna a tracciare, a proprie cure e spese, le strade, la delimitazione dei parcheggi e delle aree verdi e quant'altro attiene al piano stesso riferendosi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione è riportata, con gli opportuni riferimenti, sulla planimetria di insieme della lottizzazione e facenti parte del Piano Esecutivo Convenzionato.

Articolo 10

TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PERMESSI DI COSTRUIRE

I lavori qui previsti dovranno essere iniziati entro e non oltre un anno dalla data di emissione del permesso di costruire stesso e dovranno essere condotti in modo da pervenire ad ultimazione entro e non oltre tre anni dall'inizio dei lavori, salvo proroga ai sensi di legge.

Gli eventi anzidetti dovranno essere segnalati per iscritto al Comune.

Le modifiche riguardanti l'individuazione dei lotti la loro localizzazione, l'accorpamento ed il frazionamento, la definizione delle tipologie edilizie che non modifichino le superfici complessive realizzabili e gli standards urbanistici richiesti, nonché le quantità e assetto complessivo del PEC, potranno essere apportate in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire senza che ciò costituisca variante al P.E.C.

Articolo 11

ADEMPIMENTI FISCALI

Ai fini fiscali, alla sottoscrizione dell'atto di asservimento delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli della presente convenzione, assunte a carico della Società Proponente a fronte del rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli interventi previsti dal PEC solo laddove e nei limiti in cui ne ricorrano i

presupposti, troverà applicazione l'art. 51 della Legge 21/11/2000 n. 342.

Articolo 12

Oneri di urbanizzazione residui – Versamento

La parte residua degli OO.UU. secondaria pari a € 142.879,16 (diconsi euro virgola) secondo i disposti di cui alla D.C.C. n.122 del 23/10/2019 sarà dalla Società proponente versata al Comune in diretta proporzione alle superfici assentite nei titoli edilizi.

Si precisa che l'importo degli oneri residui sopra indicato potrà subire modifiche qualora l'Amministrazione Comunale, prima del rilascio dei permessi di costruire, dovesse adottare provvedimenti amministrativi riguardanti l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione (primaria, secondaria ed indotta) attualmente vigenti.

Articolo 13

CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

La Società Proponente dovrà versare, se dovuto, il contributo sul costo di costruzione di cui al comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, nella misura e termini prescritti al rilascio dei singoli permessi di costruire.

Articolo 14

INADEMPIENZE E SANZIONI DELLA CONVENZIONE

Oltre alle sanzioni previste dalla legge e dalle norme aventi forza di legge, il Comune avrà facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in sostituzione della Società Proponente ed a spese di questa, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge qualora la stessa non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune l'abbia messa in mora con preavviso non inferiore a mesi tre.

Analogamente il Comune potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria qualora parti delle opere non siano state eseguite conformemente al progetto o non a regola d'arte, e la Società Proponente, adeguatamente diffidata, non abbia provveduto a rimuovere tali inconvenienti lamentati.

Peraltro, qualora a giudizio insindacabile del Comune i lavori fossero eseguiti in

sostanziale difformità dal progetto qui contemplato, il Comune stesso sarà in facoltà di dichiarare, con atto motivato, la decadenza della presente Convenzione.

La decadenza potrà inoltre essere dichiarata per la mancata reintegrazione, nel termine fissato, delle garanzie di cui al successivo art. 14 per la mancata esecuzione delle opere previste al precedente art. 6, nonché per il mancato inizio dei lavori di cui sopra, nel termine prescritto, decorsi ulteriori 90 gg. di diffida.

Articolo 15

GARANZIE FINANZIARIE

La Società Proponente, in relazione al disposto del punto 2, art. 45 della Legge Regionale 56/77, così come modificata dalla Legge regionale 31 maggio 2022, n. 7, hanno costituito, a favore del Comune di Alessandria, cauzione mediante polizza fidejussoria n. [REDACTED] rilasciata da [REDACTED] in data [REDACTED] a garanzia dell'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, per l'importo di € 2.572.704,00, pari al costo delle opere di urbanizzazione da eseguire maggiorato del 20%, così come risulta dal progetto e dal computo metrico estimativo verificato dai competenti uffici tecnici comunali.

La garanzia di cui sopra potrà, previo consenso del Comune, essere ridotta proporzionalmente al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione e comunque non prima dell'esecuzione di almeno il 50% delle opere stesse.

La Società Proponente si obbliga, a semplice richiesta del Comune:

- a) ad integrare, nel termine di trenta giorni, il valore della garanzia rispetto all'entità attuale nel caso in cui si appalesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
- b) ad integrare, sempre nel rispetto del termine e con le modalità suddette, la garanzia qualora venisse utilizzata in tutto od in parte a seguito di accertata inadempienza.

Inoltre, a cautela dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi ed oneri qui previsti ed a garanzia della completa realizzazione del piano, la Società Proponente ha costituito, a favore del Comune di Alessandria cauzione mediante polizza fidejussoria

n. _____, rilasciata da _____ in data _____, dell'importo di € 214.392.

La garanzia suddetta (di € 214.392) sarà estinta dal Comune, con atto espresso, previo accertamento di compiuto ed esatto soddisfacimento di tutte le obbligazioni convenzionali.

Le suddette fideiussioni dovranno prevedere espressamente la loro operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune intenderà fare.

Articolo 16

DESTINAZIONI D'USO E VINCOLI

La destinazione d'uso del Piano Esecutivo Convenzionato è artigianale e di deposito secondo le analitiche indicazioni del progetto allegato alla delibera G.C. n. _____ del _____.

Le eventuali modificazioni di destinazioni d'uso, secondo le possibilità elencate all'art. 39 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, saranno in ogni caso subordinate al rilascio del necessario provvedimento comunale e alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione integrativi, qualora dovuti.

Sono fatte salve le verifiche di standards aggiuntivi (ai sensi dell'art. 32 quinquies delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente) eventualmente necessari, a seguito dei cambi di destinazione d'uso.

La verifica della dotazione minima di spazi per parcheggi privati (1mq/10mc) ai sensi del punto 2.2 del titolo 1 della Legge n. 122 del 24/03/1989 dovrà avvenire in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire.

Articolo 17

OPERE COMPLEMENTARI

La società proponente si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere indicate nell'elaborato allegato al presente LOG_D3-AL_PEC_RE 006. "opere di urbanizzazione primaria aggiuntive" ammontanti ad € 40.000,00..

Articolo 18
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non contenuto nella presente e negli allegati, si fa riferimento alle leggi e regolamenti, sia generali che comunali, in vigore che disciplinano la materia; in particolare si fa riferimento alla Legge 17/08/1942 n° 1150, alla Legge 28/01/1997 n° 10 e alla Legge Regionale 05/12/1977 n° 56 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificata dalla Legge regionale 31 maggio 2022, n. 7, al D.P.R. n. 380/2001, nonché alle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente.

Articolo 19
DURATA

La validità della presente convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data della stipula e verrà protratta al termine in cui, ai sensi di legge, avranno efficacia i permessi di costruire previsti per il presente piano.

Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui questa non fosse prorogata o rinnovata, per la parte del comprensorio nella quale non fosse eventualmente completata l'edificazione, resteranno in vigore le previsioni del progetto urbanistico allegato alla presente convenzione fino a quando il Comune non dovesse adottare variante al P.R.G. o altro Piano che comportino modifiche al progetto qui previsto.

Articolo 21
DOMICILIO LEGALE – FORO COMPETENTE

La Società Proponente, per gli effetti della presente convenzione, elegge domicilio legale in(XX), Vian. XX.

Inoltre, si stabilisce che unico Foro competente a conoscere delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione od interpretazione di quanto qui previsto, è quello di Alessandria.

Articolo 22
TRASCRIZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà trascritta integralmente in tutte le sue parti.
Le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico totale della Società Proponente che chiede l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto,

Alessandria li _____

Per la Società Proponente

Per il Comune